



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **42** Reg. Del.

OGGETTO: Esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali. Richiesta di assistenza tecnica alla FIELD Calabria, ente in house della Regione, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato a predisporre tutti gli atti necessari per la gestione delle funzioni fondamentali in regime di convenzione nonché per la centrale unica di committenza.

L'anno Duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 13,50, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

<i>N/ro D' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>1</i>	<i>Dott. Francesco Froio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>X</i>	
<i>2</i>	<i>Dott. Michele Malta</i>	<i>Vicesindaco</i>	<i>X</i>	
<i>3</i>	<i>Avv. Giuseppe Macrì</i>	<i>Assessore</i>	<i>X</i>	
<i>4</i>	<i>Sig. Roberto Sestito</i>	<i>"</i>	<i>X</i>	
<i>5</i>	<i>Dott. Francesco Salvatore Galati</i>	<i>"</i>		<i>X</i>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Presiede il Sindaco Dott. Froio Francesco quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

-che il DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122 modificato dall'art.16 comma 22 del DL 13 agosto 2011 n.138, come convertito in legge n.148/2011 e modificato dal DDL C4865 di conversione del DL 216/2011 "Milleproroghe, ha stabilito per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali di cui l'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 in forma associata, mediante Unione o convenzione;

-che le finalità perseguite sono quelle di assicurare sia il coordinamento della finanza pubblica,

tenuto conto di quanto disposto dalla legge delega del federalismo fiscale 5 maggio 2009 n.42 e dal Dlgs 14 marzo 2011 n.23 per il federalismo fiscale municipale, sia la riduzione delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni che l'attuale situazione generale del Paese rende necessaria;

-che entro il 30 settembre 2012 i Comuni devono assicurare l'esercizio in convenzione o unione, unitamente ad altri Enti Locali aventi la stessa tipologia demografica, di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, dai Comuni stessi individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n.42;

-che entro il 30 settembre 2013 dovranno, comunque essere esercitate in convenzione o unione tutte le sei funzioni individuate dalla normativa sopra richiamata e più precisamente:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

la cui articolazione è la seguente:

- 1) segreteria generale, personale ed organizzazione;
- 2) gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 3) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- 4)** gestione dei servizi demaniali e patrimoniali;
- 5) ufficio tecnico;
- 6) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

b) funzioni di polizia locale,

la cui articolazione in servizi comprende:

- 1) polizia municipale;
- 2) polizia commerciale;
- 3) polizia amministrativa;

e) funzioni di istruzione pubblica, asili nido, assistenza scolastica, e refezione, edilizia scolastica

la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) asili nido;
- 2) scuola materna;
- 3) istruzione elementare;
- 4)** istruzione media;
- 5) assistenza scolastica, trasporto, refezione;

- 6) edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e trasporti

la cui articolazione è la seguente:

- 1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 2) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 3) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

e) gestione del territorio e dell'ambiente

la cui articolazione è la seguente:

- 1) urbanistica e gestione del territorio;
- 2) servizi di protezione civile;
- 3) servizio smaltimento rifiuti;
- 4)** parchi e giardini;

f) funzioni nel servizio sociale

la cui articolazione è la seguente:

- 1) servizi per l'infanzia e per i minori;

- 2) servizi di prevenzione e riabilitazione;
- 3) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- 4) assistenza e beneficenza pubblica;
- 5) servizio cimiteriale;

che l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni effettuata dall'art.21 della legge n. 42/2009, sopra elencate, per le quali è stato stabilito l'obbligo di esercizio in forma associata, **non comprende le seguenti funzioni**, anch'esse previste dal D.P.R. 31 gennaio 1996,n. 194:

- a)funzioni relative alla giustizia;**
 - b)funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali;**
 - c)funzioni nel settore turistico e ricreativo;**
 - d)funzioni nel campo turistico;**
 - e)funzioni nel campo dello sviluppo economico;**
 - f)funzioni relative a servizi produttivi;**
 - g) edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico integrato;**
- che occorre entro i termini di legge provvedere, tra l'altro, ad istituire in forma associata anche la "Centrale Unica di Committenza".

CONSTATATA

l'oggettiva difficoltà connesse all'esame delle modalità gestionali dei servizi all'interno di ogni singolo Comune, all'esistenza di elementi di criticità nella gestione non associata (risorse finanziarie ed umane inadeguate, basso potere negoziale, limitata capacità di innovazione e potenziamento) e occorrendo valutare quali vantaggi derivano, in relazione ai punti di debolezza, dalla gestione associata, discende l'assoluta impossibilità che l'amministrazione possa costituire al proprio interno un gruppo di lavoro che abbia la competenza, ad eccezione del segretario comunale e dei capi area già impegnati a tempo pieno in altri compiti istituzionali e tra l'altro alcuni prestano servizio in convenzione presso altri Comuni, per avviare e completare un percorso finalizzato alla gestione associata delle funzioni indipendentemente dalla scelta operativa se in convenzione o in unione nonché all'istituzione in forma associata della centrale unica di committenza.;

DATO ATTO

I

che il Comune di Montepaone con atto deliberativo del Consiglio n. 60 del 19/12/2011 , ha già approvato degli schemi di convenzione per l'esercizio in gestione associata con i Comuni di Squillace, Staletti, Valle Fiorita, Gasperina, Montauro, Palermiti, delle funzioni di Polizia Locale e Servizi Sociali; che, conseguentemente, occorre affidare all'esterno l'incarico di predisporre uno studio di fattibilità corredato da proposte alternative e da motivazioni a sostegno della scelta definitiva sulla forma del tipo di gestione delle funzioni a prescindere da quella fin ad oggi

effettuata nonché all'istituzione della centrale unica di committenza.;

che, in ogni caso, lo studio di fattibilità presuppone una analisi sullo stato attuale dell'organizzazione dei vari comuni da coinvolgere, sul numero dei loro dipendenti e le professionalità specifiche esistenti da coinvolgere, sulle dotazioni tecnologie di supporto, sullo stato degli strumenti di programmazione, sul livello di omogeneità dei servizi;

che il Comune di Montepaone aveva già inviato al FIELD, le proprie schede informative utili alla predisposizione per la gestione in forma associata a mezzo convenzione di funzioni fondamentali e servizi di cui alla normativa richiamata in premessa;

che l'assistenza di che trattasi era, però, limitata all'attività di predisposizioni degli atti per la stipula delle convenzioni per la gestione associata e non prevedeva in realtà alcun adempimento relativo a studi di fattibilità ora anche alla luce della centrale unica di committenza;

considerato che un incarico a professionisti o società "esterne" per la predisposizione dello studio comporterebbe una spesa rilevante non compatibile con l'attuale situazione di bilancio;

atteso che la Field Calabria svolge, nell'ambito del progetto "Unione di Comuni", la propria attività di consulenza in modo del tutto gratuito;

CONFERMATA la volontà del Comune di Montepaone così come espressa dal Consiglio, di costituire forme associative quali convenzioni e non già Unioni di Comuni anche al fine di risolvere situazioni di emergenza finanziaria ed organizzativa senza esporsi a rischi di frammentazione e perdita di individualità; Tutto ciò premesso;

Visti:

il decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto comunale;

-Vista la propria
dotazione organica

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio e nessun parere in ordine alla regolarità contabile non comportando nessun onere finanziario per l'Ente;

Effettuata la votazione in forma palese con esito favorevole all' unanimità;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. di chiedere alla Field Calabria, per un preventivo assenso, di prestare la necessaria assistenza tecnica anche nella fase relativa allo studio di fattibilità, meglio specificato in narrativa, a mezzo di propri professionisti e con la collaborazione della Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Segretario Comunale Generale e personale dipendente di questo Ente ed eventualmente di tutti gli altri Enti coinvolti o da coinvolgere allo studio di cui trattasi);
3. di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere a carico per l' Amministrazione comunale;
4. che, in caso di accettazione dell'incarico da parte di Field Calabria sarà stipulata, con successivo atto, apposita convenzione che disciplini modalità e termini delle attività da svolgere unitariamente, sempre senza che dalla stessa discendano oneri a carico della Amministrazione;
5. di dichiarare all'unanimità, con successiva votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Scarpino

Il Sindaco

Dott. Francesco Froio

